LETTERA DI INVITO TRAMITE RDO SUL MEPA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE

CIG: 79409138B4

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320

Trieste, 17 giugno 2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE

Con determina a contrarre n.17/06/2019 - 02 del Sovrintendente la Fondazione ha deliberato di affidare tramite MEPA LA **PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DELLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE** CIG: 79409138B4.
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 del Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i. e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 3 lett. a) del Codice.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sig. Stefano Conte.

SI INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi con la avvenuta partecipazione pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità e le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dal capitolato, dallo schema di contratto approvati con la determina sopra richiamata e dal foglio patti e condizioni Mepa.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Fondazione può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

1. STAZIONE APPALTANTE, RUP E IMMOBILI OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZI

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste - Riva Tre Novembre, 1 - 34121 TRIESTE- Telefono 040 6722200 – PEC: teatroverdi@legalmail.it
Responsabile del procedimento è il sig**. Stefano Conte**
Gli immobili presso i quali dovrà essere svolto il servizio oggetto del presente contratto di appalto sono i seguenti:
- Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Riva Tre Novembre, 1 - 34121 TRIESTE;
- Laboratorio scenografico, Via del Canneto, 16 – 34015 MUGGIA (TS).

2. DOCUMENTAZIONE, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

2.1. Documentazione

La documentazione di gara allegata al presente Disciplinare comprende:
1) Capitolato tecnico;
2) Allegato A – quantificazione ambienti superfici e frequenze
3) Domanda di partecipazione;
4) DUVRI;
5) Schema di contratto.

2.2. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la Fondazione e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti, dovranno di regola essere effettuate utilizzando la apposita posta del Mercato Elettronico (Mepa). Diversamente, verranno effettuate mediante PEC, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

2.3. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma MEPA, entro il termine del 05 luglio 2019.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro i termini di legge, mediante comunicazione in forma anonima sulla medesima piattaforma MEPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E RISCHI DI INTERFERENZA

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ex art. 51 D.Lgs. 50/16 smi i servizi previsti trovano la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente integrato che prevede la possibilità di impiegare il personale di pulizie nei luoghi predetti in funzione delle effettive esigenze degli stessi, con conseguente ottimizzazione delle risorse e riduzione costi. I servizi oggetto dell'appalto sono riassunti nella seguente tabella:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	Importo totale
1	*Servizi di pulizia*	*90910000-9*	*195.000,00 Euro*

L'importo a base della procedura è di Euro 195.000,00 (*centonovantacinquemila/00*), al netto di Iva e altri oneri, calcolato sul servizio prestato per il periodo massimo di 24 mesi (2 anni).
L'importo a base della procedura comprende Euro 300,00 (*trecento/00*) per oneri della sicurezza, **non soggetti a ribasso** ai sensi del D.Lgs. 81/2008, calcolati sul servizio prestato per il periodo massimo di 24 mesi (2 anni).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il contratto avrà durata di 24 mesi (2 anni) a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso con l'aggiudicatario, tramite la procedura MEPA, oppure dalla consegna in via di urgenza del servizio eventualmente autorizzata dal R.U.P. ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
Non sono previsti opzioni di rinnovo, ripetizioni di servizi e proroghe, salvo la cosiddetta proroga tecnica come definita all' art. 106 comma 11 del dlgs. n. 50 del 2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici invitati tramite la presente RDO per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai fini della partecipazione della presente procedura il possesso dei requisiti morali di cui sopra si intende dichiarato a norma del d.P.R. n. 445/2000 in forza dell'iscrizione al Mercato elettronico di Consip. In ogni caso, la Fondazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento le prescritte verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale in capo all'operatore economico aggiudicatario sulla base delle dichiarazioni prodotte in sede di abilitazione alla predetta piattaforma telematica.

7. REQUISITI SPECIALI

Gli operatori economici, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente invito.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle dell'appalto o in registro professionale o commerciale dello Stato ove si è stabiliti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 83, co. 1 lett. a e comma 3 del Dlgs. n. 50 del 2016 (in caso di cooperative, iscrizione all'albo delle società cooperative presso il Ministero dello sviluppo economico a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali ex art. 9 della legge n. 381 del 1991).
b) Iscrizione nel registro delle imprese di pulizia presso la CCIAA o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di pulizia per la fascia di classificazione b o superiore di cui al DM 274 del 1997.
Per la comprova del requisito la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti.

7.2 Capacità economica e finanziaria

a) Fatturato globale negli ultimi due esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 300.000,00 (*trecentomila/00*), IVA esclusa, con un minimo annuo non inferiore a € 150.000,00 (*centocinquantamila/00*).
Tale requisito è richiesto in quanto il servizio di manutenzione avviene in ambienti di pregio storico-artistico, ovvero nell'ambito del Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" e dunque è necessario che gli operatori economici abbiano maturato globalmente, negli ultimi due anni, un importo di fatturato superiore al valore complessivo stimato dell'appalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 83, comma 5, D.lgs.50/2016.
Per la comprova del requisito si richiede copia dei bilanci delle società approvati alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
b) Fatturato specifico minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, negli ultimi due esercizi finanziari disponibili, non inferiore complessivamente a € 180.000,00 (centottantamila/00), IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in quanto il servizio di manutenzione avviene in ambienti di pregio storico-artistico, ovvero nell'ambito del Teatro lirico "Giuseppe Verdi" e deve essere svolto da soggetti che abbiano fatturato, un importo pari almeno al 60% del fatturato globale degli ultimi due esercizi finanziari.
Per la comprova del requisito si richiede copia dei bilanci delle società approvati alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
c) Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., di una copertura assicurativa RC professionale per un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00).
Per la comprova, si richiede copia di polizza assicurativa in copia conforme approvati alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7.3 Capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi due anni di servizi analoghi al servizio di pulizia in oggetto, svolti presso amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati ovvero presso istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), presso fondazioni lirico sinfoniche e teatri di tradizione, istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale o strutture analoghe private.
Tale requisito è richiesto per il seguente motivo: l'impresa da selezionare dovrà dimostrare di aver già effettuato servizi in un contesto particolare come quello dei teatri lirici o assimilabili che necessitano di alcune cautele particolari e anche una strutturazione del servizio differenziata rispetto ad altri immobili (ad esempio garantire la prestazione del servizio durante gli spettacoli serali, notturni e in giorni festivi).
Per la comprova, si richiede copia conforme di certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli enti sopra indicati.

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell'appalto o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Per la comprova, si richiede copia del certificato sopra indicato rilasciato, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17021-1 dall'Ente unico nazionale di accreditamento degli accordi EA/MLA oppure autorizzato ai sensi del Regolamento n. 765 del 2008.
c) Possesso della certificazione aziendale per i Sistemi di Gestione Ambientali, attestante l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS o ISO 14001), così come prescritto dai criteri minimi ambientali definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente 24/05/2012, resi obbligatori dalla L. 221/2015 in vigore dal 01/02/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la Fondazione accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
Per la comprova, si richiede copia del certificato sopra indicato.
e) Organico medio annuo avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo biennio (assunti a libro unico del lavoro), non inferiore a 12 unità di personale dipendente.
Per la comprova, si richiede elenco delle unità dei dipendenti assunti nell'ultimo biennio, debitamente sottoscritto.

7.4 Condizioni di esecuzione

L'operatore economico selezionato **dovrà essere in possesso di una sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia a non più di 30 km circa dalla sede della Fondazione**, dotata di mezzi, attrezzature, magazzini e personale adeguati all'esecuzione del servizio. In difetto, l'operatore economico dovrà impegnarsi a costituirla entro la data di inizio dell'eventuale contratto di affidamento.

8. RTI, CONSORZI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Tutti i soggetti indicati alle lett. a) e b) devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al § 7.1 lett. a) e b). L'impresa capogruppo mandataria deve possedere detti requisiti in misura maggioritaria.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
Il requisito del fatturato specifico di cui al 7.2. lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento orizzontale nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. In caso di raggruppamento verticale il fatturato specifico dovrà essere dimostrato solo dalla mandataria.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Per quanto concerne il requisito di cui al pt. 7.2. lett. c) il requisito della polizza professionale deve essere posseduta in misura proporzionale dalle imprese appartenenti all'RTI.
I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. b) e c) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese esecutrici. Per il requisito di cui al punto 7.3. lett. d), organico medio annuo, il requisito deve essere posseduto dall'RTI nel suo complesso.

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320

8.1. CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al paragrafo 7.1 lett. a).

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

9.1. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

9.2 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 3.900*,00* salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, , con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, IBAN: IT03W0306902233100000010942;
b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata all'operatore economico;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso gli immobili indicati nelle premesse è obbligatorio**,** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni compresi tra il 18 giugno 2019 e il 2 luglio 2019 previa richiesta scritta, che deve essere inoltrata tramite MEPA, indicante 2 giornate comprese nell'intervallo di tempo sopra riportato. La Fondazione inoltrerà risposta all'operatore tramite MEPA concordando una delle due giornate proposte dall'operatore economico o eventualmente, in caso di impossibilità, proponendo un'ulteriore opzione.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare alla domanda di partecipazione.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Fondazione attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice, se il sopralluogo è stato effettivamente svolto entro i termini sopra indicati.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 euro secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *n. 1377 del 2018* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione richiesta ai fini dell'RDO si distingue in DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che confluirà nella BUSTA A virtuale, OFFERTA TECNICA che confluirà nella BUSTA B virtuale e OFFERTA ECONOMICA che confluirà nella Busta C virtuale.

A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita secondo quanto prescritto nella presente lettera di invito e relativi allegati, nella **FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE** e ove previsto in copia per immagine di documento analogico cartaceo ed inviata tramite il sistema RDO con il sistema telematico MEPA sempre firmato digitalmente.

La domanda di partecipazione e l'offerta economica devono, **a pena di esclusione**, essere firmate dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa concorrente con allegata copia conforme dell'originale della procura o documento analogo a comprovare il potere di rappresentanza.

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema e quindi entro il 17 luglio 2019 alle ore 23.00, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Fondazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dei requisiti e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Fondazione assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Fondazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" VIRTUALE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" virtuale contiene la domanda di partecipazione e le autocertificazioni di cui al DPR 445 del 2000 s.m.i., sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta mediante compilazione del modello allegato alla presente lettera di invito (**ALLEGATO - Domanda di partecipazione**), sottoscritta con firma digitale nei modi sopra evidenziati nella quale l'impresa concorrente:
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato, nel Foglio patti MEPA e nello schema di contratto allegato;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
- dichiara di non aver presentato offerta in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
- accetta il patto Codice etico adottato dalla Fondazione pubblicato sul sito istituzionale www.teatroverdi-trieste.com;
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario indicati nella presente lettera di invito;
- si impegna a rispettare gli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
- dichiara di aver preso visione dei luoghi indicati nelle premesse tramite il Sopralluogo effettuato;
- dichiara le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.
- autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara *oppure* non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 50/2016;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 679 del 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

15.2 Domanda di partecipazione in caso di RTI, consorzi etc

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.3 Ulteriore documentazione

Il concorrente in forma singola o associata allega tramite la piattaforma MEPA, **oltre a tutta la documentazione richiesta a comprova dei requisiti di idoneità tecnico professionale ed economici**, i seguenti documenti e autocertificazioni sottoscritti **ciascuno singolarmente con FIRMA DIGITALE del Legale rappresentante o del procuratore autorizzato:**

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria o della subappaltatrice;
2. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice firmata digitalmente dal garante; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, con eventuale autocertificazione o copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; eventuale impegno immediato del fideiussore (firmato digitalmente dall'autorizzato) a rilasciare garanzia per l'esecuzione del contratto nel caso in cui l'offerente risultasse affidatario dell'appalto (*tale documento non deve essere prodotto singolarmente solo nel caso in cui già contenuto nella garanzia provvisoria*);
3. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. Modello DUVRI, redatto dalla Fondazione debitamente compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta trasmesso in copia per immagine in formato pdf sottoscritto con firma digitale;
5. Copia per immagine del verbale di sopralluogo rilasciato dalla Fondazione debitamente sottoscritto.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" VIRTUALE – OFFERTA TECNICA

La busta "B" virtuale – Offerta tecnica, deve contenere, **a pena di esclusione,** una **Relazione Tecnica** con un **indice completo**, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico e dei relativi allegati, la descrizione dei servizi offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente articolo.

La suddetta Relazione Tecnica sottoscritta con firma digitale: (i) elaborata in maniera chiara e dettagliata, andrà presentata in formato digitale su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, interlinea singola, carattere Calibri 12; (ii) dovrà essere contenuta al massimo entro le 5 pagine, esclusa la copertina e l'indice; (iii) **dovrà rispettare i contenuti minimi ed essere articolata in modo da consentire la valutazione in conformità ai criteri e sub criteri di seguito indicati.**

A. Qualità della struttura organizzativa specifica

B. Metodologie di esecuzione del servizio e qualità dei prodotti e delle apparecchiature utilizzate

C. Sistemi di autoverifica

Per la valutazione qualitativa dell'offerta tecnica dei servizi da rendere il concorrente dovrà fornire, in particolare, gli elementi di seguito indicati:

A. Con riferimento al criterio "**Qualità della struttura organizzativa specifica**"

A1. descrivere la struttura organizzativa del gruppo di lavoro preposto all'erogazione del servizio specificando il programma formativo dedicato, anche in relazione alle disposizioni del d. lgs 81/2008 e del d.m. 24.5.2012 (CAM);

A2. indicare la formazione tecnica del supervisore/coordinatore del gruppo di lavoro preposto all'erogazione del servizio;

A3. indicare l'eventuale presenza di un ispettore della qualità specificandone la formazione professionale;

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320

B. Con riferimento al criterio "**metodologie di esecuzione del servizio e qualità dei prodotti e delle apparecchiature utilizzate**" nel rispetto del Dm 24/05/2012 relativo ai Cam:
B1. descrivere le metodologie, il piano di lavoro, e i sistemi proposti per l'esecuzione del servizio rispondenti alle esigenze come prescritte nel capitolato;
B2. illustrare le caratteristiche dei macchinari utilizzati, con indicazione della capacità operativa e della rumorosità.
B3. illustrare le caratteristiche dei prodotti di pulizia che saranno utilizzati;
B4. illustrare le procedure che saranno utilizzate per ridurre l'impatto ambientale, garantire la riduzione del consumo di sostanze chimiche, specificando anche l'eventuale ricorso a prodotti riutilizzabili in tessuto microfibra, i sistemi di dosaggio utilizzati (manuali, automatici etc.) con l'eventuale formazione specifica al personale in merito alla diluizione dei prodotti, le soluzioni eventualmente proposte per minimizzare i consumi di acqua ed energia, il sistema eventualmente proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti.
C. Con riferimento al criterio "**sistemi di autoverifica**":
C1. Indicare le metodologie e gli strumenti che garantiscano l'accertamento dell'effettività della prestazione o di eventuali disservizi e che prevedano la comunicazione delle informazioni alla Stazione Appaltante;
C2. indicare quante ispezioni a campione/controlli si propone di effettuare nel periodo di esecuzione del servizio.
Si precisa altresì che, per il rispetto della par condicio, **l'offerta tecnica deve essere redatta rispettando l'ordine in cui sono elencati i criteri e sub-criteri di valutazione e in modo da distinguere chiaramente le parti che si riferiscono a ciascuno di essi.**
L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere completa e incondizionata.
Si avverte che, **pena l'esclusione**, la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere priva di qualunque riferimento agli aspetti inerenti all'offerta economica.
L'offerta tecnica presentata da un RTI o da un consorzio dovrà precisare nel dettaglio le parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" VIRTUALE – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C" virtuale – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l'indicazione del ribasso unico espresso in cifre e in lettere e l'indicazione, a pena di esclusione, dei costi della sicurezza, al netto di IVA, per rischio specifico connesso all'attività d'impresa.
Il modello viene generato dal sistema, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa concorrente;
Si fa presente che l'operatore economico deve specificare, a pena di esclusione:

a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 10bis, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

- Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_t + P_e$, dove:

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste - Italia - Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320

P_t = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica
P_e= punteggio attribuito all'offerta economica

18.1. Modalità di attribuzione del punteggio tecnico

Il Punteggio Tecnico $P_{(t)}$ attribuito a ciascuna offerta è determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione, riparametrati come di seguito:

$$P_{(t)} = \Sigma_n [W_i * V_{(a)i}]$$

Dove:
n = numero dei criteri
W_i = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i;
$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al criterio i, variabile tra zero ed uno.

Tabella del punteggio qualitativo da assegnare:

Criterio	Punteggio	Sub criteri	Sub punteggi max
A qualità della struttura organizzativa specifica	max 15	A1 Qualità della struttura organizzativa del personale	5
		A2 Formazione tecnica del supervisore/coordinatore	5
		A3 Presenza di un ispettore della qualità	5
B metodologie di esecuzione del servizio e qualità dei prodotti e delle apparecchiature utilizzate	max 45	B1 Adeguatezza delle metodologie e i sistemi proposti per l'esecuzione del servizio	10
		B2 Adeguatezza dei macchinari utilizzati	15
		B3 Adeguatezza dei prodotto di pulizia utilizzati	15
		B4 Adeguatezza di procedure per ridurre l'impatto ambientale	5
C sistemi di autoverifica	max 10	C1 Adeguatezza accertamento esecuzione servizi	5
		C2 Adeguatezza del numero di controlli a campione	Max 5

Per la definizione del coefficiente $V_{(a)i}$, si procederà, in primo luogo, all'attribuzione dei coefficienti preliminari $V_{(a)pi}$ che sono determinati dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Giudizio	**Ottimo**	**Buono**	**Discreto**	**Sufficiente**	**Insufficiente/ Non valutabile**
Coefficiente assegnato	**1,0**	**0,80**	**0,60**	**0,40**	**0,00**
Parametri valutativi	*Proposta molto chiara ed approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità efficacia*	*Proposta chiara significativa e completa, rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità efficacia*	*Proposta abbastanza chiara e completa, rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da una concretezza, realizzabilità efficacia*	*Proposta abbastanza chiara e completa ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti del Capitolato e ai criteri specificati*	*Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati*

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste - Italia - Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320

Terminata l'attribuzione dei giudizi e dei coefficienti preliminari a ciascun elemento "i" si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi $V_{(a)i}$, riportando ad uno il coefficiente preliminare più alto e proporzionando ad esso gli altri coefficienti preliminari, attraverso la seguente operazione di rescaling:

a) se $V_{(max)pi} > 0$

$$V_{(a)i} = \frac{V_{(a)pi}}{V_{(\max)pi}}$$

b) se $V_{(max)pi} = 0$

$$V_{(a)i} = 0$$

Dove:

$V_{(a)pi}$ è il coefficiente ottenuto dalla Impresa "a" per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;

$V_{(max)pi}$ il coefficiente massimo ottenuto dalle Imprese concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

$V_{(a)i}$ sarà così il coefficiente ottenuto dalla Impresa "a" per il sottocriterio i-esimo.

18.2. Criteri di valutazione dell'offerta economica

I punti relativi all'offerta economica saranno attribuiti in funzione dei ribassi formulati sull'importo complessivo attraverso **la formula non lineare a proporzionalità inversa come inserita nel sistema MEPA**.

Vai = Ra/Rmax * Pmax

Dove Vai = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)
Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (a)
Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
Pmax= 30

La procedura verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua dalla Fondazione a sua discrezionale decisione insindacabile.
La Fondazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura di selezione o di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 del codice civile.
Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Azienda né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

19. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 18 luglio 2019, alle ore 10.00 tramite sistema MEPA.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite MEPA.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite MEPA.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste - Italia - Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Fondazione si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di soggetti competenti a valutare le offerte. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Fondazione.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella presente lettera di invito.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica tramite il sistema MEPA e otterrà la graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo § 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Fondazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente § 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione al prezzo totale offerto per l'appalto.
Dopo l'eventuale accertamento della congruità delle offerte, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti tramite AVCPASS sull'aggiudicatario.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In ogni caso, la Fondazione si riserva di procedere con l'esecuzione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 8 del Dlgs. n. 50 del 2016 s.m.i. trattandosi di un servizio da svolgere presso un bene riconosciuto come patrimonio storico, artistico, culturale e tutelato ai sensi e per gli effetti del Codice dei Beni culturali, oltre che connesso ad esigenze di igiene e salute pubblica, ovvero in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che la Fondazione invece è destinata a soddisfare.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Fondazione non avrà alcun obbligo di aggiudicare al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La Fondazione, verificati i requisiti, procede alla stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal MEPA e attraverso lo schema di contratto allegato che verrà anch'esso debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica via pec, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

25. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

26. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al d.m. 24 maggio 2012, recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".
La Fondazione procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è la Fondazione ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste - Riva Tre Novembre, 1 - 34121 TRIESTE- Telefono 040 6722200 – PEC: teatroverdi@legalmail.it
b) E' stato nominato un Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC: teatroverdi@legalmail.it
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Fondazione coinvolti nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Sovrintendente Stefano Pace
FIRMATO DIGITALMENTE

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste
Riva Tre Novembre n . 1 - 34121 Trieste – Italia – Codice Fiscale 00050020320 - Partita IVA IT00050020320